CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE INTEGRATIVO 2025 PER IL

PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

sottoscritto il 15 settembre 2026 in Roma

In data 15 settembre 2026 le delegazioni sottoscrivono definitivamente il seguente CCNI 2025 per il personale professionista:

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato	Il Direttore generale o suo delegato
Il Direttore Centrale Risorse Umane	Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione
Il Direttore Centrale Formazione e Accademia INPS	Il Direttore Regionale Toscana
Il Direttore Centrale Organizzazione	Il Direttore Regionale Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FP firmato

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM firmato

CIDA FC firmato

FLEPAR firmato

UIL PA firmato

UNADIS firmato

DIRSTAT FIALP UNSA firmato

RSA FP CGIL firmato

RSA ANMI-FEMEPA firmato

RSA ANAI INPS firmato

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione delle disposizioni di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025 (di seguito CCNL 2022-2024).

2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025.

TITOLO II
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2
Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti.

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area dei professionisti è costituito, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 2016-2018 dell'Area Funzioni centrali, dell'art. 54 del CCNL 2019-2021, dell'art. 51 del CCNL 2022-2024 e in considerazione delle risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

2. Il Fondo complessivo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2025 a **€** 26.506.169,65**.**

Articolo 3
Indennità di funzione professionale

1. L'indennità di funzione professionale è disciplinata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera m) del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, e in applicazione dell'art.

101, commi 3 e 4, della sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL Area VI, sottoscritto il 1/8/2006, ed è finalizzata a remunerare, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di professionista, le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.

2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti su base mensile per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente CCNI, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, e b3 del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale" e "indennità di autoaggiornamento".

3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

Articolo 4
Indennità di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera r), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, è definita la misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti collegata allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL EPNE sottoscritto in data 8/1/2003, da corrispondersi su dodici mensilità, nella misura indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 5
Indennità coordinatore generale

1. Ai coordinatori generali dei rami professionali, per lo svolgimento dell'incarico, spetta un compenso annuo lordo di € 30.000,00 da corrispondere su base mensile per dodici mensilità, ai sensi del combinato disposto del punto 2 dell'art. 91 del CCNL 1994/1997 e del punto 3 dell'art. 19 del CCNL per il biennio economico 1996/1997.

2. Ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un compenso annuo pari a € 3.000,00, ai sensi del precedente comma

1, da corrispondere mensilmente per dodici mensilità, collegato allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6
Iscrizione agli Albi professionali

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera l) del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, ai professionisti dipendenti per i quali, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale, sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, secondo la disciplina dell'art. 106 (Iscrizione agli albi professionali) del CCNL 09/03/2020.

2. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

Articolo 7
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato viene attribuita ai professionisti in applicazione dell'art. 46, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024.

2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. La misurazione e valutazione della performance individuale (30%), riguarda le competenze la cui valutazione assume rilevanza per orientare l'attività e la performance dei professionisti verso standard di qualità, efficacia ed efficienza. Ogni valutato avrà una scheda con l'attribuzione del punteggio finale corrispondente al grado di valutazione a cui corrisponderà una percentuale di raggiungimento degli obiettivi delle competenze professionali secondo i parametri riportati nella tabella sottostante:

Punteggio totale scheda di valutazione	**% di graduazione delle competenze professionali**	**Parametro**	**% di erogazione**
da 0 a 6,99	inferiore a 70	0	0

da 7 a 10	da 70 a 100	Lineare fino a 100	da 7,00 a 7,99 = 90% da 8,00 a 8,99 = 95% da 9,00 a 10,00 = 100%

4. Ai professionisti del ramo statistico attuariale in ragione dell'impegno profuso in attività professionali esulanti la gestione ordinaria e non diversamente incentivate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di relazioni tecniche in situazioni di urgenza, la predisposizione del Rapporto Annuale del Presidente e del piano statistico nazionale del Sistan, gli osservatori statistici e i monitoraggi anche conseguenti a nuove competenze attribuite all'Istituto, la fornitura dati a terzi ai sensi della deliberazione del CDA n. 51/2022, la consulenza professionale per altri enti e amministrazioni, come individuate dal Direttore generale sentito il Coordinatore generale Statistico attuariale, è riconosciuta, per l'anno 2025, una maggiorazione del 25% della retribuzione di risultato, previo accertamento dell'attività effettivamente svolta.

5. Ai professionisti dell'Area tecnico edilizia, in forza presso i Coordinamenti tecnici-edilizi centrali e regionali, impegnati in attività professionali esulanti la gestione ordinaria e non diversamente incentivate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perizie tecnico-estimative per l'acquisizione di nuove sedi, dismissioni e valorizzazioni immobiliari, analisi di vulnerabilità sismica, razionalizzazioni logistiche di immobili anche conseguenti a nuove competenze attribuite all'Istituto, come individuate dal Direttore generale sentito il Coordinatore generale tecnico edilizio, compete una maggiorazione del 25% della retribuzione di risultato, previo accertamento dell'attività effettivamente svolta.

6. Ai professionisti legali in forza o che si recano in missione presso le sedi delle Aree professionali di "eccezionale criticità" è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di risultato del 25% rapportata ai periodi di effettiva presenza nelle sedi. Tali sedi sono annualmente individuate, in misura non superiore a 10, con provvedimento del Direttore generale, sentito il Coordinatore generale legale, sulla base di criteri idonei a evidenziare situazioni di effettiva particolare gravosità nello svolgimento dell'attività legale.

7. Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore generale e di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale, compete una maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico.

8. Le maggiorazioni della retribuzione di risultato previste ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo troveranno applicazione solo per i professionisti che abbiano ottenuto un grado di

realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi definiti dal sistema di valutazione sia con riferimento ai risultati gestionali che alla qualità della prestazione.

9. Nel caso in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, al personale che abbia ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi così come rilevati dal sistema di misurazione della performance.

10. Ai sensi dell'articolo 15, commi 3-5 del CCNL Area funzioni centrali 2022-2024, per l'anno 2025, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale ai professionisti che abbiano riportato la più elevata valutazione della qualità della prestazione svolta di cui al comma 3. Avuto riguardo al personale in servizio al 31 dicembre 2025, il contingente di professionisti cui viene attribuita la citata maggiorazione è determinato nella misura dell'1%, eventualmente arrotondato ad unità intera per eccesso. Qualora la valutazione dell'ultimo professionista rientrante nel predetto contingente sia stata riportata anche da altri professionisti, la maggiorazione di risultato derivante dall'applicazione di quanto previsto al precedente alinea, sarà attribuita al professionista che avrà conseguito la massima valutazione individuale nei dieci anni precedenti compreso l'anno di riferimento del presente CCNI. In caso di ulteriore parità, la maggiorazione sarà attribuita in funzione della maggiore anzianità di inquadramento nel ruolo professionale di riferimento.

Articolo 8
Verifica della performance e retribuzione di risultato

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.

2. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di € 4.368.242,38 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/1989 per l'anno 2025 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione pro tempore vigente nell'Ente.

3. Le parti confermano per l'anno 2025 le modalità di erogazione della retribuzione di risultato previste dall'art. 8, commi 2, 3 e 5 del CCNI 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024.

Articolo 9
Incentivo alla mobilità territoriale

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera n) del CCNL 2022-2024 e dell'art. 30, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, un importo non eccedente il 3% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale dei professionisti.

2. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti spetta in caso di trasferimento per esigenze organizzative, in seguito a procedure d'interpello, per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l'interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento ed a condizione che il professionista prenda effettivo servizio nella sede stessa.

3. L'incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell'incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.

4. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
    a. € 3.300,00 per distanze superiori a Km.401 (solo andata);
    b. € 2.000,00 per distanze comprese tra Km 201 e Km 400 (solo andata);
    c. € 1.000,00 per distanze comprese tra Km 50 e Km 200 (solo andata);

5. Nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
    a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
    b. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
    c. Coefficiente 60 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.

6. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti non può comunque superare l'ammontare complessivo di € 20.000,00 annui e spetta in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.

7. Le risorse non utilizzate alla fine dell'anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 10
Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. In applicazione dell'art. 18 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
   a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento;
   b) di un elemento di garanzia della retribuzione, pari al 90%, corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989.

2. La quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche, è individuata, ai sensi del comma 3 del predetto art. 18, nella misura del 100% del sistema indennitario precedentemente riconosciuto al professionista prima dell'attivazione del distacco sindacale.

3. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano ad analizzare in un apposito tavolo tecnico, da convocare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI, la disciplina relativa all'attribuzione delle maggiorazioni della retribuzione di risultato, delle indennità di funzione professionale e dell'incentivo alla mobilità territoriale, per aggiornare i criteri di riconoscimento e gli importi per ciascun Ramo professionale, tenuto conto della composizione del fondo per il trattamento accessorio, in relazione a condizioni di criticità che richiedono un maggiore impegno e accresciute responsabilità da parte dei professionisti e secondo criteri di equità organizzativa. Le parti si impegnano a concludere le analisi del tavolo tecnico entro sessanta giorni dall'avvio delle attività, per poter introdurre le soluzioni individuate nel CCNI per l'anno 2026.

ALL. 1

Qualifica	INDENNITA'. DI FUNZIONE PROFESSIONALE IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	9.841,44
Professionista legale I liv. diff.	9.841,44
Professionista tecnico II liv. diff.	17.795,16
Professionista tecnico I liv. diff.	17.536,92
Professionista statistico II liv. diff.	19.086,24
Professionista statistico I liv. diff.	18.828,00

ALL. 2

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO
PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	COORDINATORE GENERALE	95
B	➢ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE ➢ COORDINATORE CENTRALE	65 40
C	➢ COORDINATORE REGIONALE ➢ COORDINATORE METROPOLITANO	35
D	COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	COORDINATORE INTRAMETROPOLITANO ➢ COORDINATORE PROVINCIALE ➢ COORDINATORE INTERPROVINCIALE	25

ALL. 3

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA

FASCIA	POSIZIONE	%
A	▪ COORDINATORE GENERALE	95
	▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
B	▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE – LOMBARDIA – VENETO - EMILIA ROMAGNA – TOSCANA – LAZIO – CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA - SICILIA- FRIULI VENEZIA-GIULIA – LIGURIA – MARCHE – ABRUZZO – SARDEGNA	40
C	▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA	26

ALL. 4

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➢ COORDINATORE GENERALE	95
B	➢ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
C	➢ COORDINATORI CENTRALI	40